



**OGGETTO:** Accordo quadro quadriennale per la fornitura e allestimento di attrezzature e apparati audio-video, comprensivo di servizi accessori per le sedi dell'Università degli Studi di Padova.  
**Codice CIG:** B454182BED

## CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

<b>Art. 1 – Premesse .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 – Oggetto.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 - Importo economico del contratto .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - Durata contrattuale .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 - Garanzia definitiva .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 - Imposta di bollo e spese contrattuali .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 - Fatturazione e pagamenti.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9 - Clausole Sociali .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 10 - Rapporti contrattuali .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 11 - Sospensione delle prestazioni .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 12 - Tutela dei dati personali.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 13 - Obblighi di riservatezza.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 14 - Responsabilità per infortuni e danni .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 16 - Norme operative di sicurezza .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 17 - Penali.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 18 - Risoluzione per inadempimento e recesso .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 20 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 21 - Subappalto.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 22- Divieto di cessione del credito o del contratto .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 23 – Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o morte del titolare .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 24- Variazioni introdotte nel contratto.....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 25 – Clausola di revisione dei prezzi .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 27- Codice di comportamento e prevenzione alla corruzione .....</b>	<b>20</b>

<b>Art. 28 - Protocollo di legalità .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 29 - Brevetti industriali e diritti d'autore .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 30 - Controversie .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 31 - Norme finali e rinvio .....</b>	<b>21</b>

### **Art. 1 – Premesse**

- 1.L'Università degli Studi di Padova, di seguito denominata "Ente", intende procedere alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura e l'allestimento di attrezzature e apparati audio video, comprensivo di servizi accessori, per le sedi dell'Università degli Studi di Padova.
- 2.La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione implicita, integrale, senza riserva alcuna ed incondizionata di tutte le norme di cui alle presenti Condizioni Particolari di Contratto, nonché delle condizioni generali di contratto del Portale Appalti dell'Università di Padova, dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Padova e dalle norme del Codice Civile.
- 3.Nell'espletamento della procedura vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del D. Lgs. 36/2023.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'operatore economico, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 65, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Contraente"), avente ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, mono operatore, con assegnazione dei singoli ordini di intervento (ODI) ai sensi dell'art. 59, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione delle prestazioni elencate nel Capitolato Tecnico, finalizzate sia alla realizzazione di nuovi impianti audio video e all'ammodernamento, sia alla manutenzione degli impianti già esistenti, per dotare le Aule e le Sale di Ateneo di strumentazione idonea a consentire e a dare supporto allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca ed istituzionali dell'Ente, garantendo la piena operatività delle dotazioni nel corso del tempo, da effettuarsi nei tempi e modi previsti dal Capitolato tecnico e sulla base del ribasso offerto in sede di gara, applicato ai costi indicati nell'Allegato Computo Tecnico-Economico, nonché nel Capitolato Tecnico.
2. L'aggiudicazione dell'accordo quadro non attribuisce il diritto di esclusiva, né comporta alcun obbligo per l'Ente di attivare le prestazioni né di utilizzare per intero il massimale di contratto. Pertanto, nell'ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dai contraenti nei confronti dell'Ente.
3. Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Dlgs 36/2023.
4. L'esecuzione della fornitura, degli allestimenti e dei servizi accessori deve avvenire secondo le caratteristiche tecniche ed entro i termini perentori indicati nel Capitolato Tecnico e nella restante documentazione di gara, a cui si rinvia integralmente.
5. L'aggiudicazione dell'accordo quadro non attribuisce il diritto di esclusiva, né comporta alcun obbligo per l'Ente di attivare le prestazioni né di utilizzare per intero il massimale di contratto. Pertanto, nell'ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dai contraenti nei confronti dell'Ente.

### Art. 3 - Importo economico del contratto

1. L'importo massimo dell'Accordo Quadro per il quadriennio è di Euro 14.070.000,00 (quattordicimilionisettantamila/00) di cui Euro 70.000,00 (settantamila/00) per oneri della sicurezza quadriennali non soggetti a ribasso, a cui sommare IVA a norma di legge. Il costo stimato della manodopera è pari ad Euro 2.774.083,71 (duemilionisettecentosettantaquattromilazeroottantatre/71), che corrispondono ad un'incidenza del 19,72% dell'importo posto a base di gara. Per ulteriori dettagli relativi al calcolo della base di gara, si rinvia all'art. 11.1 del capitolato tecnico.

1.1 La stima del valore dell'appalto per le prestazioni oggetto dell'accordo quadro è stata calcolata utilizzando il costo del lavoro ricavato a partire dai minimi previsti dal C.C.N.L. per il personale dipendente dalle imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione degli impianti (Metalmeccanici Industria - CNEL C011), cui sono state aggiunte le ulteriori voci di costo riconducibili agli allestimenti/ammodernamenti e all'erogazione dei servizi in questione, comprensivi delle spese generali stimate nella misura del 15% e dell'utile aziendale stimato nella misura del 10% del valore dell'appalto. Il costo dei servizi e delle prestazioni straordinarie è stato calcolato applicando una maggiorazione pari al 20% al parametro tariffario individuato per i servizi ordinari, al fine di ricomprendere le possibili maggiorazioni per eventuali richieste riferibili al lavoro notturno, a quello svolto nella giornata di sabato e nei festivi. Il calcolo dei costi della manodopera suindicata sono comprensivi, per tutta la durata contrattuale, della stima degli incrementi annuali del costo della manodopera dovuti ad eventuali rinnovi e incrementi contrattuale del rispettivo CCNL suindicato e utilizzato come riferimento dalla stazione appaltante.

Ad ogni fine contrattuale, la pausa pranzo, od ogni altra interruzione del lavoro comunque riconducibile al recupero psico-fisico delle energie del lavoratore non sarà conteggiata per il riconoscimento delle ore.

Per quanto riguarda la quota parte della base di gara relativa alla fornitura, si riportano i valori presunti dei fabbisogni quadriennali dell'Ente (Amministrazione Centrale e Strutture di Ateneo), la cui stima tiene conto di alcuni interventi di allestimento previsti nei piani di programmazione dell'Ateneo e dei fabbisogni comunicati dalle Strutture decentrate, entrambi quantificati sulla base della media dei costi storici per precedenti analoghe forniture di allestimenti e prestazioni di servizi.

L'importo dell'accordo quadro, inteso come tetto massimo di spesa per l'affidamento dell'appalto in oggetto è puramente indicativo e non impegna la Stazione Appaltante al raggiungimento dello stesso, in quanto i volumi di spesa sono meramente presuntivi e determinati in base a dati di analisi storica di utilizzo della prestazione oggetto del presente appalto. Le forniture e l'allestimento degli audio-video eseguiti nell'arco di validità contrattuale potranno pertanto risultare, a consuntivo, anche di numero inferiore rispetto all'impegno di spesa derivante dal contratto e l'aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo, qualora nel corso della validità del contratto, le prestazioni richieste dovessero avvenire per volumi inferiori rispetto all'importo complessivo sopra indicato. Per talune prestazioni il quantitativo ordinato potrà anche essere pari a zero e resta facoltà dell'Ente spostare i consumi tra le varie prestazioni, in base alle proprie esclusive esigenze. L'aggiudicatario pertanto si impegna a prestare le forniture e i servizi di cui al capitolato tecnico e relativi allegati, nelle tipologie e quantità di volta in volta richieste nei singoli ordini, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto e sopra indicato.

Non sono previsti ordini minimi per l'attivazione e l'esecuzione delle prestazioni indicate nel presente accordo quadro, pertanto l'Ente, a suo insindacabile giudizio e sulle base delle sue esigenze, potrà richiedere le prestazioni di qualunque importo nel limite del valore dell'appalto.

L'Ente, fermo restando che i quantitativi stimati indicati per le attività e prestazioni suindicate non sono vincolanti per lo stesso, potrà decidere durante l'esecuzione del contratto di aumentare o diminuire le quantità a seconda delle effettive esigenze di fornitura o servizio, applicando i prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara intesa

come percentuale di sconto da applicare ai computi e alle voci stabilite dall'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art 120 del D.lgs 36/2023.

L'ente si riserva inoltre di applicare la percentuale di sconto offerta dal Contraente in sede di gara per acquisire ulteriori attrezzature, apparati e servizi non esplicitamente indicati negli atti di gara ma necessari al soddisfacimento delle esigenze, anche di integrazione di rete, per gli impianti e i servizi audio video di Ateneo. In questo caso l'Ente applicherà la percentuale di sconto offerta dal Contraente in sede di gara, ai prezzi e voci unitari di listino al pubblico del Produttore/Costruttore, listini DEI e prezziari in vigore al momento dell'intervento o della richiesta formale da parte dell'Ente.

Per quanto qui non espressamente previsto si richiama in toto il capitolato tecnico.

3. Il corrispettivo contrattuale sarà in ogni caso riferito a quanto ordinato ed effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.

4. Il raggiungimento anticipato del massimale di contratto comporterà la scadenza del contratto, fatto salvo quanto previsto all'Art. 24 "Variazioni introdotte nel contratto" del presente capitolato parte amministrativa.

#### **Art. 4 - Durata contrattuale**

1. Il termine di validità dell'Accordo Quadro è stabilito in 48 (quarantotto) mesi a partire dalla data di stipula o dall'esecuzione in via d'urgenza qualora prevista e comunque permane fino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale.

2. In ogni caso la durata dell'accordo quadro può essere anticipata o posticipata in relazione all'esaurimento dell'importo massimo di gara che costituisce l'importo massimo dell'accordo quadro.

#### **Art. 5 - Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Appaltatore è tenuto a prestare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, dai soggetti e con le modalità previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023. Nel caso di garanzia fideiussoria, essa deve essere conforme agli schemi tipo 1.2 e 1.2.1 approvati con D.M. n. 193/2022. La garanzia dovrà essere prestata a favore dell'Università degli Studi di Padova, via VIII febbraio n. 2, Padova.

2. La cauzione è stabilita nella misura del 2% (due per cento) dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

3. Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Per il rinvio disposto dal comma citato, l'importo della garanzia definitiva e del suo eventuale rinnovo è soggetto a riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023. Per fruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà produrre, unitamente alla garanzia, la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarate.

4. Inoltre, ai sensi dell'art. 117 comma 5 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle

prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante potrà altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. Ai sensi dell'art. 117 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

7. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dell'accordo quadro e dovrà, comunque, avere efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 o comunque fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

8. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

9. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione dell'accordo quadro essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

11. L'Ente si riserva di chiedere un'integrazione della cauzione in caso di attivazione dell'opzione di proroga di cui all'art. 120 comma 10 del Codice.

12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **Art. 6 - Imposta di bollo e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Il valore dell'imposta di bollo che il Contraente è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella A, ALLEGATO I.4, sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

2. L'imposta di bollo dovuta è pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per procedure con importo da Euro 5.000.000,00 a 25.000.000,00. Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
4. Nel caso in cui il contratto sia rogato dall'Ufficiale Rogante e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l'Ufficiale Rogante stesso provvederà a comunicare direttamente all'aggiudicatario l'importo dell'imposta di bollo, unitamente agli altri tributi dovuti e le relative modalità di versamento tramite l'Avviso di pagamento del sistema PagoPa.
5. Eventuali precedenti versamenti non dovuti effettuati dall'aggiudicatario per i medesimi importi non possono essere rimborsati dall'Università ma potranno eventualmente essere oggetto di apposita istanza di rimborso da effettuare direttamente all'Agenzia delle Entrate.
6. Si provvederà a scorporare dall'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, l'importo di Euro 16,00 pagato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

#### **Art. 7 - Fatturazione e pagamenti**

1. Sulla base dei singoli ordinativi di fornitura il Contraente dovrà emettere fattura in formato elettronico, secondo la normativa vigente, intestata all'Ufficio Acquisti, completa dei riferimenti presenti nell'ordine e del riferimento al presente Accordo Quadro. I corrispettivi sono calcolati applicando i prezzi offerti in gara tenuto conto delle quantità e modalità di consegna richieste nell'ordine.
2. Considerando la molteplicità delle prestazioni richieste e delle sedi di Ateneo, la fatturazione, previa verifica positiva della regolare esecuzione, sarà emessa con cadenza trimestrale e potrà eventualmente essere intestata a diversi centri di costo dell'Ente.
3. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulle forniture e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura). La fattura verrà emessa a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 comma 1 D. Lgs. 36/2023 da parte del R.U.P./D.E.C., con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi. Qualora emergano eccezioni sulla fornitura e sulla relativa fattura, il termine di 30 giorni sarà sospeso e ricomincerà a decorrere dall'approvazione da parte dell'Ente della fornitura contestata e/o del documento contabile stesso.
4. Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate all'Università degli Studi di Padova – Ufficio Acquisti – Piazza Antenore n. 3 - 35122 Padova, CF 80006480281 – P.IVA 00742430283 con codice univoco ufficio RHAKOQ.
5. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
6. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.
6. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolazinqantapercento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



### Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.
2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.
4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.
6. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.  
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.).
8. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
9. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

### **Art. 9 - Clausole Sociali**

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, in caso di cambio di gestione, si stabilisce l'obbligo per il Contraente di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (cfr. Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13/3/2013 n. AG19/13 e 20/13).

Il Contraente si impegna, sin dalla partecipazione alla procedura, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le personali con disabilità o svantaggiate.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il contraente si impegna ad assumere una quota pari almeno al 10 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto in riferimento alla garanzia relativa alle pari opportunità generazionali, di genere, all' inclusione lavorativa, salve le eventuali deroghe motivate in fase di gara.

### **Art. 10 - Rapporti contrattuali**

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Progetto (che nei casi previsti può coincidere con il Direttore dell'Esecuzione) e può provvedere anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto come stabilito all'art. 31 allegato II.14 del Codice.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Progetto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento; controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.

3. Il Contraente dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, come indicato all'art. 7.1 del Capitolato Tecnico, il Contraente garantisce per tutta la durata del contratto la disponibilità di un Referente Tecnico/Coordinatore del servizio reperibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in regime di reperibilità, contattabile tramite un unico recapito telefonico che andrà comunicato all'Ente entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dal verbale di esecuzione in via d'urgenza. Eventuali irreperibilità saranno valutate ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del presente capitolato.

5. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Progetto.

6. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

### **Art. 11 - Sospensione delle prestazioni**



1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l'incameramento da parte dell'Ente della garanzia definitiva.
3. In tal caso l'Ente si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
4. Ai sensi dell'art. 121 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
5. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
6. Alle sospensioni si applicano, per quanto non disposto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'art. 121 e l'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 12 - Tutela dei dati personali**

1. Con la sottoscrizione del contratto, l'Ente e l'Aggiudicatario si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. L'Ente, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali in conformità all'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e consultabile all'indirizzo [www.unipd.it/privacy](http://www.unipd.it/privacy).
3. L'Aggiudicatario si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento, da parte dell'Ente, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, relativamente ai dati personali trattati dall'Aggiudicatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
4. Nel caso in cui le misure di sicurezza adottate dal Responsabile Iniziale/Sub responsabile del trattamento/terzo autorizzato dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento dei dati personali o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Ente assegnerà, con atto scritto, un termine entro il quale l'Aggiudicatario dovrà adottare tutte le idonee misure necessarie. Qualora l'Aggiudicatario non si adegui entro il termine assegnato, l'Ente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva costituita in favore dell'Ente ai sensi dell'art.18 del presente Capitolato Amministrativo, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 13 - Obblighi di riservatezza**

1. Il Contraente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Il Contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

#### **Art. 14 - Responsabilità per infortuni e danni**

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nell'esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti punti, all'Appaltatore è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa per Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi, animali e verso i prestatori d'opera (RCT/O), con esclusivo riferimento alla fornitura in questione e con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza, restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Impresa risponderà comunque nel suo valore complessivo.
6. In alternativa alla stipulazione della/e polizza/e di cui al punto precedente, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizza/e RC già attivata/e, integrate e/o modificate purché si espliciti che:
  - a) la/e polizza/e in questione copra/no anche i servizi previsti dal presente contratto;
  - b) non vi sono limiti al numero di sinistri;
  - c) i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati;
  - d) la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto punto 1.
7. La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
8. L'Appaltatore potrà produrre il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.
9. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnato da traduzione.

10. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti punti 2 e 3, il contratto di appalto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

2. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. I CCNL applicabili alla procedura di gara in oggetto sono i seguenti: CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA (CNEL C011) e il CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi - CONFCOMMERCIO ( Commercio - Confcommercio - CNEL H011),

3. Il contraente è tenuto ad osservare, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, il trattamento economico e normativo stabilito dal seguente contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ovvero il contraente è tenuto ad osservare le tutele equivalenti come risulta dal contratto collettivo indicato in sede di offerta.

4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il sopra indicato contratto collettivo anche dopo la sua scadenza e sino alla sua sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti vincolano l'Appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 119, comma 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in caso di subappalto.

6. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 *bis* del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.

7. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto

8. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Nel caso di formale contestazione delle richieste, l'Ente provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

10. In ogni caso, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, decorsi 60 (sessanta) giorni dall'invito rivolto al Contraente inadempiente senza che quest'ultimo abbia pagato le retribuzioni dovute al proprio personale dipendente o del subappaltatore, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi del successivo art. 18 del presente Capitolato, Parte Amministrativa.

#### **Art. 16 - Norme operative di sicurezza**

1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di salute sicurezza ed igiene del lavoro e, in particolare, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

2. L'Ente promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto ed in tale ambito fornirà all'Appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI) su specifico modello di Ateneo, reperibile al sito <http://www.unipd.it/sicurezza-appalti>. Tale documento sarà debitamente firmato, in sede di stipulazione del contratto, per presa visione ed accettazione; pertanto, detto documento, farà parte integrante del Contratto e potrà poi essere aggiornato, anche su proposta del Contraente, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti al Contraente per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, non ribassabili, tiene conto degli oneri che il Contraente dovrà sostenere per l'informazione e la formazione dei contenuti specifici per la sicurezza del presente; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non possono essere soggetti al ribasso. In particolare sono a carico del contraente e ricompresi nei costi stimati tutti gli oneri relativi all'attività per la posa in opera della segnaletica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si segnalano i DPI, trabattelli ed ogni altra necessaria struttura e/o dispositivo di sicurezza).

4. Al fine di garantire un'efficace collaborazione con i servizi di gestione emergenze degli edifici di Ateneo, si richiama la necessità di prendere conoscenza dei percorsi d'esodo, delle uscite di emergenza, dei presidi di sicurezza e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie affisse all'interno dei locali.

5. Ai fini della sicurezza l'operatore economico dovrà dimostrare di aver ottemperato ai vigenti disposti normativi in particolare per quanto riguarda la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, la presenza dei Dispositivi di Protezione Individuali, l'avvenuta nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione con il suo Responsabile, la formazione/informazione del personale.

### Art. 17 - Penali

1. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili, secondo quanto di seguito riportato.

2. Si precisa che per valore contrattuale, se non diversamente specificato, si intende l'ammontare netto contrattuale del singolo ordine di intervento (ODI).

3. Si riporta, di seguito, l'elenco delle penali:

- progettazione impianti audio/video: per il ritardato adempimento rispetto alle tempistiche indicate nella Tab. n. 3 di cui all'art. 4.4.2. "Tempistiche" del Capitolato Tecnico sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'uno per mille (1xmille) dell'ammontare netto del singolo ordine di intervento (ODI) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- **posa in opera**: mancata o parziale ottemperanza delle disposizioni relative all'utilizzo dei mezzi, attrezzature, utensili, dispositivi, strumenti e personale necessari alla corretta esecuzione della prestazione come dettagliate nell'art. 4.3 del capitolato tecnico e di ogni altra disposizione inserita nella documentazione di gara o impartita dal personale dell'Ente in sede di posa, sarà applicata una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) al giorno/evento/riscontro;

- **nuovi allestimenti e ammodernamenti**: per il ritardato adempimento rispetto alle tempistiche indicate nel capitolato tecnico o nel cronoprogramma ratificato dall'Ente, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'uno per mille (1xmille) dell'ammontare netto contrattuale del singolo ordine di intervento (ODI) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; qualora il ritardo comporti una interruzione della didattica o il mancato avvio programmato della stessa, la penale su indicata sarà maggiorata di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;

- **mancata consegna**, al termine dell'installazione della singola aula/sala, della documentazione prevista al 4.4.1 del capitolato tecnico, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'uno per mille (1xmille) dell'ammontare netto contrattuale del singolo ordine di intervento (ODI) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- **licenze software**: nell'ipotesi in cui il contraente fornisca licenze software non autorizzate, apparati non originali, rigenerati, usati o provenienti da canali non autorizzati, come meglio specificato all'art. 4.5. del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari ad Euro 500,00 per ogni singola contestazione;

- **garanzia**: in caso di ritardo rispetto alle tempistiche di intervento per il ripristino del malfunzionamento indicate nel capitolato tecnico sarà applicata la penale dell'1 (unopermille) dell'importo del bene stimato nel computo tecnico economico per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- mancata ricognizione, entro n. 30 (trenta) giorni prima del termine della garanzia, finalizzata alla verifica dell'effettiva funzionalità degli apparati installati, con rilascio all'Ente di apposito modulo di controllo e di verifica, Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola contestazione riferita ad apparato;
- per difetti qualitativi dei **beni/servizi forniti e dell'allestimento** effettuato, salva l'eliminazione dei difetti o la sostituzione in garanzia delle attrezzature in questione, nel rispetto delle tempistiche fissate dal Capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola contestazione, salvo i rimedi civilistici applicabili;
- per difformità dei beni consegnati, rispetto alle specifiche tecniche indicate in sede di offerta o nel capitolato tecnico o approvate dall'Ente, Euro 600,00 (seicento/00) in riferimento ad ogni difformità, salvo i rimedi civilistici applicabili;
- mancata osservanza delle **norme di sicurezza**, Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni singola contestazione;
- mancata e/o parziale svolgimento delle attività di mappatura degli impianti indicate nell'art. 5 del Capitolato tecnico, Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni contestazione;
- **manutenzione programmata e assistenza tecnica a chiamata**: in caso mancato rispetto in relazione ai livelli o alle modalità di espletamento del servizio, sarà applicata la penale di Euro 500,00 alla contestazione fino al ripristino del servizio contrattualizzato;
- mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla Tab 4 del Capitolato Tecnico, Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni contestazione;
- in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7.1 del capitolato tecnico sarà applicata una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) giorno fino al ripristino del servizio di reperibilità H24;
- **Sistema Gestionale Informatico - penali di Euro 2.000,00 (duemila/00) al giorno/evento/riscontro** per ogni seguente ipotesi:
  - riscontrata non accessibilità del sistema per un'intera giornata (salvo eventuale fermo per manutenzione preventivamente concordato con l'Ente);
  - mancato aggiornamento a sistema delle prestazioni espletate secondo le tempistiche e modalità del capitolato tecnico;
  - mancanza o incompletezza o non accessibilità di funzioni e strumenti del SGI secondo i livelli di servizio del SGI descritti nel capitolato tecnico;
  - mancato e/o parziale svolgimento dell'attività di manutenzione;
- mancata implementazione, mancata parametrizzazione e messa a punto della piattaforma SGI nei termini previsti dall'art. 8.9 del Capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari a 500,00 (cinquecento/00) al giorno fino al completo adempimento delle prestazioni indicate;
- Mancato rispetto dei termini di esecuzione delle attività indicate nell'Ordine di intervento prescritto nel Capitolato tecnico all'art. 9, Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni contestazione;
- Mancata costituzione e disponibilità delle cinque squadre di tecnici aventi i requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico, Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni contestazione;
- mancata esposizione del tesserino da parte del personale del Contraente durante l'esecuzione delle prestazioni, Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni contestazione;
- mancata comunicazione della sostituzione dei profili nominati nei tempi prescritti dal Capitolato Tecnico, Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni contestazione;
- mancato adempimento di quanto offerto nella proposta tecnica operativa come miglioria, Euro 400,00 per ogni contestazione;



- mancato rispetto delle tempistiche di cui alla tabella 7, art. 9.4. "Tempistiche di avvio SGI e servizi", verrà applicata una penale pari al 1 per mille della macroprestazione prevista nel computo generale di cui all'art. 11 punto 1 del capitolato tecnico;
- mancata presentazione della relazione semestrale tecnica sull'andamento dell'esecuzione del servizio e della relazione semestrale tecnica sulla mappatura prescritte entrambe nel capitolato Tecnico, Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni singolo rapporto o relazione;
- **per ogni altra inadempienza** verrà erogata una penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni singola contestazione;

**Si precisa che in base alla tipologia di evento oggetto di penalità, l'Ente applicherà il meccanismo di cumulabilità delle penali.**

4. L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. compensazione del credito: è data facoltà all'Ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all'atto della stipula del contratto.

5. Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite la sezione "comunicazioni" della procedura telematica di gara.

6. Decorsi n. 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto suindicato.

7. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

In caso di mancato adempimento alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza delle contestazioni formulate come specificato nel punto 6 del presente articolo, si procederà ad applicare un aggravamento dell'importo delle penali previste, secondo il metodo seguente:

- a) Euro 500,00 (cinquecento/00) a sommare sull'importo della penale applicata a partire dal sesto giorno successivo da quando la penale è accettata nei termini di cui al punto 6 del presente articolo;
- b) a) Euro 1000,00 (mille/00) a sommare sull'importo della penale originariamente applicata a partire dall'седicesimo giorno successivo da quando la penale è accettata nei termini di cui al punto 6 del presente articolo.

8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

9. L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo globale del contratto. Superato il 10% dell'importo, il contratto è risolto di diritto.

### **Art. 18 - Risoluzione per inadempimento e recesso**

L'Ente si riserva di risolvere il contratto a fronte di:

- a) due contestazioni formali scritte relative ad inadempimenti che hanno precluso, in tre diverse occasioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il regolare svolgimento dell'attività didattica o l'attivazione nei termini concordati di nuovi spazi tali da comportare una interruzione del pubblico servizio o danno da immagine;

b) iritardi (almeno cinque) nell'effettuazione delle prestazioni previste dal presente capitolato superiori a 30 (trenta) giorni solari rispetto ai termini indicati in capitolato, o alle migliori condizioni offerte in sede di gara.

2. Fatte salve le ipotesi di risoluzione sopra indicata la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare a contraente, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

a) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;

b) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

c) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

d) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;

e) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al contraente, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

f) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

g) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;

h) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;

i) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante. In questo caso quest'ultima procederà ad incamerare la garanzia definitiva;

l) mancato rispetto delle prescrizioni le quali costituiscono clausola risolutiva espressa stabilita dal Protocollo di Legalità sottoscritto da Prefettura di Padova e Università degli Studi di Padova in data 13 marzo 2019.

3. L'Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

4. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto non esime il contraente dal risarcimento dei danni subiti dall'Ente per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

5. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **Art. 19 - Recesso**

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 123 e dagli artt. 11 e 39 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Art. 20 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012**

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed il Contraente non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;
- di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

**Art. 21 - Subappalto**

1. Qualora il Contraente si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le disposizioni indicate all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi. Sul punto si richiama quanto precisato sub art. 8 del Disciplinare.

**Art. 22- Divieto di cessione del credito o del contratto**

1. Il Contraente non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. La cessione dei crediti maturati dal Contraente nei confronti dell'Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Ente e nel rispetto dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. In caso di inosservanza, da parte del Contraente, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

**Art. 23 – Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o morte del titolare**

1. La liquidazione giudiziale del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora il Contraente sia Impresa "individuale", nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o "aventi causa", ovvero, recedere dal contratto.
3. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di liquidazione giudiziale dell'Impresa "mandataria" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata "mandataria", ovvero, di recedere dal contratto. In caso di liquidazione giudiziale di una Impresa "mandante" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi un'altra Impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.
4. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale del Contraente, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato).

#### **Art. 24- Variazioni introdotte nel contratto**

1. Ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalla lettera c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possa ritenersi inalterata:

- a) qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente potrà imporne al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- b) nel caso di forniture supplementari da parte del Contraente che si rendano necessarie e non siano incluse nel presente contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, primo comma, lett. b), numeri 1) e 2) del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.
- c) ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, primo comma lett. c) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Ulteriori variazioni potranno essere introdotte dall'Ente nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023.

2. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

3. In ogni caso, qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Progetto che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio dell'Ateneo, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione

richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Ente in sede di fatturazione.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 120 del Codice.

5. Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 25 – Clausola di revisione dei prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 l'Ente in relazione al presente affidamento, prevede l'applicabilità della clausola di revisione prezzi sia in aumento che in diminuzione nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e quanto prescritto dall'art. 11.4 del Capitolato Tecnico.

2. La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore e sarà applicabile decorsi i primi 12 mesi dalla stipula del contratto di fornitura. L'istanza di revisione dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza dell'annualità di riferimento. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Verranno in ogni caso valutate solo variazioni, in aumento o in diminuzione del costo della fornitura e dei servizi connessi accertate che risultino superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione in relazione alla prestazione da eseguire. L'Ente, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di valutare le variazioni di prezzo sia con riferimento a singole prestazioni, che con riferimento a gruppi di prestazione o all'intero complesso di quanto offerto dal Contraente e di effettuare quindi una valutazione globale dell'incidenza delle variazioni verificatesi nel periodo di esecuzione contrattuale.

2.1 Si precisa che l'inserimento della presente clausola non determina automaticamente il diritto dell'appaltatore all'aggiornamento del corrispettivo contrattuale ma impegna soltanto la Stazione Appaltante, su richiesta espressa del Contraente, a dare avvio al procedimento istruttorio per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di applicazione del meccanismo revisionale qui previsto.

2.2 Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi. Tali indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

3. Il raggiungimento anticipato del massimale di contratto comporterà la scadenza del contratto stesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 "Variazioni introdotte nel contratto" delle presenti Condizioni particolari di contratto Parte Amministrativa.

#### **Articolo 26 - Collegio Consultivo Tecnico**

1. Ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, la stazione appaltante costituirà un collegio consultivo tecnico composto di tre componenti e formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici, al quale si rinvia integralmente.

2. Salva l'ipotesi in cui la designazione dei membri avvenga di comune accordo, la stazione appaltante e l'operatore economico nomineranno ciascuno un componente il collegio e il terzo componente, con funzioni di presidente, sarà scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui non sia trovato un accordo sulla nomina del presidente entro il termine di costituzione del collegio sopra indicato, il presidente sarà designato entro i successivi cinque giorni dalla Regione Veneto.

3. I requisiti professionali, i casi di incompatibilità e i criteri preferenziali sono definiti nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 12 del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022.

4. Il collegio consultivo tecnico rende i pareri obbligatori e assume le determinazioni di cui agli articoli 216 e 217 del Codice dei contratti.

#### **Art. 27- Codice di comportamento e prevenzione alla corruzione**

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D Lgs. 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

2. In particolare si richiamano i seguenti atti dell'Università degli Studi di Padova:

- Il Codice di comportamento dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. 3269 del 07/11/2014

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025 (approvato con delibera del CdA. Del 21 marzo 2023).

#### **Art. 28 - Protocollo di legalità**

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università, qualora compatibili.

Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova:

<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>

#### **Art. 29 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Contraente, pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Ente informa prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

#### **Art. 30 - Controversie**

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.



2.Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della fornitura stessa.

3.Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

4.Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

#### **Art. 31 - Norme finali e rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., rinvii e relativi allegati) nonché le linee guida fornite dalle Autorità competenti in corso di validità.